

STATUTO

S.P.E.S. - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OZIERI SS VIA BRIGATA
SASSARI 2

Numero REA: SS - 152671

Codice fiscale: 02157090909

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-10-2023 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaioporqueddu.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Ozieri la Società cooperativa denominata

All."B" al rep.
35.168/28.778

"S.P.E.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate sia all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) che allo sviluppo delle attività di cui all'art. 1 lett. a) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo svi-

	luppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza	
	nell'ambito territoriale della sardegna ed in particolar modo nella diocesi di Ozie-	
	ri, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo	
	volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo –	
	grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'im-	
	presa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la ge-	
	stione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di oc-	
	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione co-	
	ordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di tratta-	
	mento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	

La cooperativa sociale S.P.E.S., nasce il 18 maggio nel 2005 come espressione e braccio operativo della Caritas Diocesana di Ozieri, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e lavorativa di persone fragili e vulnerabili della Diocesi di Ozieri, nell'ottica di un intervento non unicamente assistenziale.

La cooperativa Spes si costituisce per ampliare il ventaglio dei servizi della Diocesi di Ozieri nei confronti dei bisognosi e che consentisse il superamento dell'assistenzialismo verso una ritrovata autonomia della persona, attraverso il lavoro.

Il nome della cooperativa "S.P.E.S." racchiude due significati: "Società Per Erogazione Servizi" e "Speranza". Questi due significati contraddistinguono gli obiettivi della cooperativa che attraverso l'erogazione dei servizi, pone al centro la persona coniugando la solidarietà con l'imprenditorialità per favorire il riscatto sociale dei soci dipendenti. La finalità è unica: donare speranza, creando occupazione ed impatto sociale.

Le diverse attività nate negli anni in seno alla SPES sono espressione della risposta ai bisogni concreti via via manifestati da persone alle quali si offre una possibilità di rinascita.

Nei primi 18 anni di storia della SPES sono stati realizzati oltre 400 inserimenti lavorativi temporanei e continuativi, unitamente a percorsi riabilitativi, finalizzati anche all'acquisizione di maggiori competenze e professionalità: una realtà imprenditoriale consolidata e punto di riferimento per il territorio e per le persone fragili e vulnerabili della nostra comunità.

Considerato lo scopo mutualistico definito nell'art. 3 del presente statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:

	- valorizzazione e promozione della cultura attraverso la creazione e gestione di	
	laboratori artistici per la pittura, la danza, la lavorazione della ceramica ed affini,	
	la lavorazione del legno, ferro ecc;	
	- l'istituzione e la gestione di centri di conservazione, raccolta, consultazione, va-	
	lorizzazione e vigilanza degli archivi, biblioteche e musei pubblici e privati;	
	- la promozione e l'incremento di studi e ricerche in campo storico-religioso, ar-	
	tistico, ambientale e culturale in genere;	
	- la realizzazione, il confezionamento e/o la distribuzione di strumenti di infor-	
	mazione e promozione dei beni culturali della Sardegna (riviste, depliant, brochu-	
	re e qualsiasi altro materiale cartaceo di informazione): archeologici, architettoni-	
	ci, artistici, storici, bibliografici, archivistici, museali e religiosi;	
	- la predisposizione, la programmazione e la gestione di iniziative sulla fruizione	
	di beni archeologici, artistici, turistico-culturali, naturalistici, ambientali e religio-	
	si;	
	- la realizzazione e la gestione di musei e servizi attinenti;	
	- la collaborazione con diocesi, centri di culto, comunità parrocchiali e Enti mo-	
	rali, attraverso l'erogazione di servizi di segreteria e affini;	
	- il censimento, l'inventariazione, la catalogazione e la divulgazione dei beni cul-	
	turali librari, archivistici, artistici e architettonici, in particolare di tutto il patri-	
	monio culturale sardo;	
	- l'ideazione, l'organizzazione, la promozione e la gestione di convegni, congres-	
	si, seminari, mostre, dibattiti ed incontri di carattere culturale, artistico ricreativo,	
	religioso ed affine;	
	- servizio di accompagnatore e/o visite guidate, assistenza e interpretariato presso	
	siti archeologici, artistici, naturalistici, religiosi, ecc.;	

	- gestione di attività di Bed & breakfast;	
	- svolgimento di lavori edili, rivolti soprattutto alla salvaguardia dei beni culturali	
	sia per enti pubblici che privati;	
	- gestione di aree verdi sia pubbliche che private, compresa la gestione di par-	
	cheggi e spazi pubblici;	
	- servizi di pulizia e manutenzione civili e industriali;	
	- gestire per conto proprio o di terzi di attività di ristoro, e organizzazione ricevi-	
	menti, banchetti, servizi mensa, compreso il trasporto;	
	- gestione di un centro multimediale attraverso l'utilizzazione di tutte le tecnolo-	
	gie attuali e future;	
	- gestione di un centro informatico per la progettazione, la realizzazione e l'assi-	
	stenza di prototipi robotici, tecnologici industriali e semindustriali;	
	- gestione di un centro informatico per la realizzazione di applicativi per la ge-	
	stione aziendale e l'analisi dei dati,	
	- l'organizzazione di corsi per la formazione professionale e il reinserimento degli	
	operatori culturali in fruizione della tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale;	
	- la produzione, coltivazione, lavorazione, manipolazione e conservazione di	
	piante e prodotti ortofrutticoli;	
	- la coltivazione sia in campo che in serra di fiori, piante e prodotti similari;	
	- gestione a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, uso ed altro) di fondi rustici e ter-	
	reni in genere;	
	- promozione di studi e ricerche per il perfezionamento della produzione e per fa-	
	vorire il progresso e l'incremento della coltivazione, sia in serra che in cielo aper-	
	to;	

	- promozione di discipline di produzione con relativi marchi di qualità, al fine di	
	valorizzare e tutelare le proprie produzioni;	
	- divulgazione, promozione e coordinamento di studi e ricerche concernenti il mi-	
	glioramento delle pratiche colturali e delle tecniche produttive;	
	- stipula di convenzioni per la conservazione, lavorazione, trasformazione e com-	
	mercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, vitivinicoli e olivicoli;	
	- coltivazione, raccolta (anche spontanea), trasformazione, distillazione e com-	
	mercializzazione di piante aromatiche, prodotti erboristici e preparati fitoterapeu-	
	tici, ecc;	
	- fornitura di servizi di manutenzione in oasi naturalistiche, zone di ripopolamen-	
	to faunistico, parchi in genere e ripristino ambientale, rimboschimento, foresta-	
	zione, sanificazione e bonifiche ambientali;	
	- progettazione, manutenzione e realizzazione di parchi, giardini e aree urbane	
	pubbliche e private;	
	- gestione di aree e spazi verdi, anche in concessione dal demanio, sia montane	
	che marine, per la salvaguardia, il recupero e la fruizione del patrimonio ambien-	
	tale;	
	- opere di studio, promozione, informazione e tutela ecologica e naturalistica in	
	genere;	
	- organizzazione di fiere, mostre e ricevimenti sempre legati al settore agricolo;	
	- gestione di strutture per svolgere l'attività di bed & breakfast, agri-ristoro ed e-	
	quiturismo, ove in possesso dei requisiti di legge;	
	- gestione di strutture ricettive quali colonie montane, agri-campeggi e qualsiasi	
	altra struttura atta a valorizzare il settore agricolo;	
	- gestione centri olistici finalizzati al riequilibrio di disagi attraverso attività natu-	

	rali complementari;	
	- gestione di allevamenti di bestiame in genere, e attività di lombricoltura, eli-	
	cicoltura, apicoltura, e comunque tutte quelle attività connesse sia all'agricoltura	
	che all'allevamento, nonché attività vivaistiche in genere;	
	- gestione di strutture per la vendita di generi alimentari e non, quali market e	
	centri commerciali;	
	- produzione e vendita al dettaglio di pane, paste alimentari, pasticceria fresca e	
	secca, dolci e generi affini;	
	- vendita di generi alimentari, pesce fresco e surgelato e generi affini;	
	- promozione e studio di nuove tecnologie telematiche e informatiche per il con-	
	trollo ambientale e la diffusione dei dati conoscitivi sull'ambiente;	
	- acquisto, vendita ed assistenza hardware e software e relativi accessori, pro-	
	grammazione e realizzazione di siti WEB;	
	- vendita (anche per conto terzi), commercializzazione sia all'ingrosso che al det-	
	taglio di qualsiasi tipo di prodotto e/o conserva attinente alle attività di cui ai	
	punti precedenti;	
	- raccolta differenziata e compostaggio di residui vegetali; raccolta differenziata	
	di rifiuti solidi urbani, previa le dovute autorizzazioni;	
	- attività artigianali (falegnameria, ferro battuto, oggetti ornamentali, strumenti	
	musicali, lavorazione tessuti, cesteria, lavorazione cuoio e pelli, ceramiche cotte,	
	arti plastiche, serigrafia ecc);	
	- commercializzazione dei prodotti di cui sopra, prodotti derivati e parti integrate;	
	- attività di autotrasporto merci per conto terzi; servizi di affissione;	
	- servizi di distribuzione e recapito a domicilio; attività promozionali e di ricerca	
	di mercato;	

	- servizio di facchinaggio semplice e complesso; servizio di traslochi;	
	- servizi autonoleggio con automezzi propri per il trasporto delle collettività sociali e private, servizi di lavanderia, disinfezione e sanificazione degli arredi e delle attrezzature di corredo infrastrutturale; istituzione di specifici corsi di qualificazione professionale indirizzati alle maestranze ed alla manodopera locale.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31-1-1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa potrà intervenire, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere, in campo sociale, sanitario ed educativo tramite la gestione di qualsiasi tipo di attività che, in conto proprio o di terzi, possa concorrere, in via prioritaria ma non esclusiva, al miglioramento e superamento delle situazioni di disagio, di emarginazione, o comunque di bisogno nei settori dell'assistenza e riabilitazione dei disabili, degli anziani, dei minori, delle persone emarginate dovute a devianze e/o dipendenze, degli ammalati, delle persone immigrate mediante:	
	- gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione integrazione a favore di migranti, profughi, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno. Comprese le attività dirette al servizio di mediazione linguistica e culturale, il sostegno socio psicologico, l'assistenza sanitaria, l'orientamento, l'accompagnamento, l'assistenza e l'integrazione finalizzate all'inserimento del mondo lavorativo.	

	- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sa-	
	nitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini,	
	giovani, anziani, migranti e soggetti in difficoltà quali a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo: consultori familiari, centri di ascolto, residenze di ogni tipo per an-	
	ziani, centri e servizi per disabili di ogni tipo, case famiglia, alloggi protetti, ser-	
	vizi per l'assistenza domiciliare, attività di "housing sociale";	
	- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e ser-	
	vizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria	
	dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei con-	
	fitti;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per	
	gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e migranti, ivi compresa la realiz-	
	zazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;	
	- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accoglienza l'ac-	
	compagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, a-	
	dolescenti, migranti, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi – nel ri-	
	spetto delle norme vigenti nei diversi istituti – coloro che vivono in strutture qua-	
	li: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori	
	orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per migranti;	
	- la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazio-	
	ne di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli dei migranti, dei giovani che	
	rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati; e di attività di preven-	
	zione del disadattamento e della dispersione scolastica; attività di recupero dei	
	minori e dei giovani a rischio di devianza o marginalità ed attività di orientamen-	
	to scolastico;	

	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia,	
	scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola,	
	centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all'edu-	
	cazione e all'assistenza della prima infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani;	
	attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in am-	
	bito scolastico sia extrascolastico;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri	
	di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludote-	
	che, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla	
	formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di	
	minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette,	
	case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assisten-	
	za, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle	
	persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di	
	vacanza e servizi di portierato sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni	
	di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati am-	
	messi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di	
	favorirne l'inserimento sociale e lavorativo; organizzazione e gestione di attività	
	e servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori e	
	adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative;	
	- organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni	
	forma di discriminazione e di tratta di esseri umani; di attività per la promozione	
	delle pari opportunità di genere;	

	- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa,	
	culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento	
	e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili	
	li e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi professionali sanitari	
	e/o parasanitari integrati con attività socio sanitarie e servizi socio sanitari territo-	
	riali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funzionale; consul-	
	tori familiari;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di salute mentale, pre-	
	sidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico, struttura residenzia-	
	le psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere comuni-	
	tario per persone a rischio psicosociale e/o in condizioni di disagio relazionale;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di mi-	
	nori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, soggiorni e	
	viaggi studio e gruppi di studio per l'insegnamento, la qualificazione e l'aggior-	
	namento delle lingue straniere e della lingua italiana a favore dei soci, dei dipen-	
	denti e di terzi, anche in convenzione con enti pubblici e privati;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e	
	gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professio-	
	nale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e	
	di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;	
	- l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favo-	
	re di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, so-	
	cio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, an-	

	ziani, migranti e soggetti in difficoltà;	
	- la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture	
	sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali;	
	- organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali	
	centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa giovani,	
	sportelli di informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza	
	per le persone migranti;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di servizi di segretariato sociale,	
	di servizio sociale professionale e di servizio civile in attuazione della relativa	
	normativa nazionale, regionale e comunitaria;	
	- organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricer-	
	ca e di sperimentazione espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte, bi-	
	blioteche, officine per giovani talenti, laboratori artistici sperimentali, scuole di	
	musica, ecc. con possibilità di residenze;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di consulen-	
	za e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazio-	
	ne sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di con-	
	dizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;	
	- organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a fa-	
	vore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'interven-	
	to di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonché di ogni attività	
	e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;	
	- gestione di iniziative finalizzate a lottare le varie forme di povertà compresa la	
	costituzione e gestione delle attività del banco alimentare la redistribuzione abiti,	
	mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate ed altre forme affini di soli-	

	darietà; Botteghe del Terzo Mondo per il commercio etico equo e solidale;	
	- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi	
	e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a ca-	
	rattere nazionale e internazionale;	
	- la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione	
	di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;	
	- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbli-	
	che e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma	
	consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministra-	
	zioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche	
	e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti	
	da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;	
	- l'ideazione e gestione di progetti finalizzati in particolare all'inclusione sociale	
	dei soggetti sordi profondi e sordastri attraverso la diffusione della lingua italiana	
	dei segni (L.I.S.), la divulgazione culturale e scientifica della cultura sorda e del-	
	la sua lingua e di servizi di supporto all'inclusione.	
	- l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare al-	
	la divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione	
	motoria e psicomotoria, rilasciando idonee certificazioni e attestazioni ricono-	
	sciute;	
	- acquisto, costruzione, ristrutturazione e vendita di immobili da destinare a fini	
	sociali dotandoli delle relative attrezzature, usufruendo di tutte le disposizioni di	
	legge per la concessione di mutui, sussidi, finanziamenti, agevolazioni fiscali,	
	etc;	
	- intervenire nel campo della formazione, stimolando lo sviluppo di una coscien-	

	za di accettazione di ogni persona derivante dalla certezza che il valore della per-	
	sona non dipende dalla prestanza fisica, dal rendimento produttivo, dalla fede re-	
	ligiosa, o dalla nazionalità, ma va ricercato nella dignità dell'essere umano nella	
	convinzione che ogni individuo ha una funzione positiva all'interno della società;	
	- promuovere la cultura e l'informazione scientifica, in particolare, sulle proble-	
	matiche legate a deficit, disabilità ed handicap, raccogliendo le proprie esperienze	
	e rendendole disponibili ad altri, anche attraverso: – il confronto con tutte le isti-	
	tuzioni pubbliche e private per l'analisi, la proposta, la verifica degli interventi	
	nel campo dell'handicap; – l'attivazione di percorsi formativi, stages, borse di	
	studio per volontari, giovani, studenti in collaborazione con Enti formativi e Uni-	
	versità; l'attivazione di percorsi formativi, di consulenza, supporto o sostegno	
	consoni alle situazioni che si verranno progressivamente a creare per aiutare i	
	portatori di handicap, i disabili, le persone svantaggiate e le loro famiglie a risol-	
	vere i problemi, attraverso interventi sistematici, periodici od occasionali; l'atti-	
	vazione di progetti di servizio civile Nazionale e di volontariato Europeo; la ge-	
	stione di attività polivalenti differenziate come nel caso di centri culturali, centri	
	sportivi e centri ricreativi, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti	
	Pubblici o privati in genere.;	
	- realizzare, gestire centri di servizi residenziali per persone non autosufficienti	
	ed autosufficienti, a titolo esemplificativo case di riposo, RSA, Istituti per disabili,	
	centri residenziali per anziani e non, poliambulatori, comunità terapeutiche;	
	- promuovere la formazione del volontariato sociale stimolando ed accrescendo la	
	coscienza cooperativistica, le competenze e professionalità dei soci e di quanti	
	partecipano all'attività delle cooperative sociali. Potrà altresì svolgere ogni altra	
	attività sociale, assistenziale, educativa, socio-sanitaria e sanitaria finalizzata al	

	perseguimento dello scopo sociale.	
	I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolte in forma	
	correlata, ovvero "coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite	
	alle cooperative sociali" e, pertanto, con il necessario collegamento funzionale tra	
	le medesime attività di tipo a) e b).	
	L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta separazione delle	
	gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, ai fini della corretta applica-	
	zione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	Ai fini delle agevolazioni previste per le cooperative di "tipo B", la percentuale	
	di lavoratori svantaggiati va calcolata in rapporto ai dipendenti e soci lavoratori	
	nell'attività di "tipo B", escludendo invece il personale impiegato nell'attività so-	
	cio sanitaria ed educativa di "tipo A", facendo riferimento alle due distinte posi-	
	zioni contributive aperte all'INPS.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Coopera-	
	tiva potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elen-	
	cate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o comunque	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indiretta-	
	mente ad essi attinenti, e quindi potrà, tra l'altro, in via esemplificativa:	
	a) assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in società ed altri enti, economici e non, comprese le associazioni, ricono-	
	sciute e non, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assun-	
	zione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi;	

	b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, anche	
	ipotecaria, sotto qualsiasi forma;	
	c) richiedere contributi, finanziamenti ed agevolazioni in genere di qualsiasi na-	
	tura da parte di enti regionali e locali, dello Stato, dell'Unione Europea e in gene-	
	re di enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;	
	d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una appo-	
	sita sezione di attività sociale, disciplinata da apposito regolamento nel rispetto di	
	tutte le vigenti normative in materia, finalizzata alla raccolta di prestiti da impie-	
	gare ai fini del rafforzamento patrimoniale della cooperativa e comunque esclusi-	
	vamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. La raccolta dei prestiti sarà li-	
	mitata ai soci ammessi da almeno tre mesi ed in regola con l'adempimento di tut-	
	te le obbligazioni sociali. E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di rispar-	
	mio fra il pubblico, sotto qualsiasi forma. La società può acquisire finanziamenti	
	dai soci e concedere finanziamenti ai soci con o senza corresponsione di interessi	
	con obbligo di rimborso nei limiti e condizioni di cui al D.L. 1.9.93 n. 385 così	
	come interpretata dalla circolare del Comitato Interministeriale del credito e ri-	
	sparmio al 3 marzo 1994.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti al-	
	le seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> ,: vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di	

	persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professiona-	
	le maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare di-	
	rettamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo svi-	
	luppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie pre-	
	stazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali ade-	
	quate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavo-	
	rativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al me-	
	desimo;	
	2) <u>soci volontari</u> : persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le <u>persone giuridiche</u> , pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Coope-	
	rative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di-	
	sciplinati dal presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al lo-	
	ro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e	
	non potrà essere superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio	
	di Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	
	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazio-	
	ne predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	

	potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scaden-	
	za fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi pre-	
	visti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fi-	
	scale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professio-	
	nale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dal-	
	lo statuto;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comun-	
	que essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	
	regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali;	

	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale con-	
	tenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità profes-	
	sionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto a-	
	la quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti	
	punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il co-	
	dice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	

	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministra-	
	zione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casioni della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella re-	
	lazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria	
	della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte e per le altre cause eventualmente previste dal regolamento interno, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione e per le altre cause eventualmente previste dal regolamento interno, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa o altro mezzo equipollente. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante

	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori,	
	il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei	
	contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppu-	
	re che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di so-	
	cio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la co-	
	operativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'atti-	
	vità di volontariato;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 10 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia	
	entro 5 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	

	d) svolga o tenti di svolgere, anche per interposta persona, attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	f) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto di lavoro non si conformizzi al rendimento, nella esecuzione della prestazione lavorativa, agli altri soci o standard previsti per regolamento dalla cooperativa;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso delle azioni)	

	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazio-	
	ne sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capita-	
	le e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale	
	delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patri-	
	monio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma tre, del codice civile.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si so-	
	no verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti	
	od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto en-	
	tro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	oglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine sud-	
	detto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	

dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Ciascun socio sovventore dovrà sottoscrivere un numero minimo pari a 60 azioni. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del c.c.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo articolo 19 e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino a 1500 euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 1500 euro e fino a 3000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 3000 euro e fino a 4000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 4000 euro e fino a 5000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 5000 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno com-	
	putati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissio-	
	ne a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valo-	
	re nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore complessivo	
	delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	

	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.	
	Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	

	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, se-	
	gnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coo-	
	peratori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consen-	
	tano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ri-	

	storni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;

c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;

d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;

e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;

g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;

h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;

i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

l) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, sms, whatsapp ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Il numero dei voti dei soci cooperatori persone giuridiche è stabilito in fase di ammissione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	

	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad

	eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di	
	quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, re-	
	cesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualisti-	
	ci con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo	
	formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Colle-	
	gio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fat-	
	ta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente	

	condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Am-	
	ministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386	
	del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del	
	Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla so-	
	stituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Ammini-	
	strazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale,	
	se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministra-	
	zione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostitu-	
	zione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il pare-	
	re del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a	
	singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Coope-	
	rativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	

	che ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Ogni amministratore delegato a specifiche funzioni avrà prerogative e responsa-	
	bilità personali rispetto alla delega. Nell'atto di delega o di nomina dovranno es-	
	sere specificate prerogative, responsabilità e funzioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Pro-	
	curatori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stes-	
	so conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'As-	
	semblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assem-	
	blea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di	
	revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di	

revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 37 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale

	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
	sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Re-	
	golamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel prece-	
	dente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Re-	
	golamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazio-	
	ne in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi delibe-	

	rati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventual-	
	mente rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regola-	
	mento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regola-	
	menti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici,	
	se verranno costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effet-	

47 di 48

48 di 48